Roma (vedi intestazione digitale)

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class: 34.43.01

fasc. SS-PNRR /10.229.1/2021

All. 0

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS

<u>VA@pec.mite.gov.it</u>

 \mathscr{A}

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Commissione Tecnica PNRR-PNIEC <u>compniec@pec.mite.gov.it</u>

Alla

Società Re Plus S.r.l replus.sri@legalmail.it

OGGETTO: [ID: 8234] Progetto di un impianto eolico, denominato "Parco Eolico Campomarino", composto da n. 5 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 32,5 MW, da realizzarsi nel Comune di Campomarino (CB) e relative opere di connessione al la RTN, da realizzarsi nel Comune di Portocannone (CB).

Proponente: Re Plus S.r.l.

Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.

Richiesta di Integrazioni Mic

8. p.o.

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise sabap-mol@pec.cultura.gov.it

> Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della DG ABAP

In riferimento al progetto in argomento,

VISTO quanto disposto dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006;

RILEVATO che l'intervento, rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2 denominata "Impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza



1 di 6

complessiva superiore a 10 MW (fattispecie aggiunta dall'art. 31, comma 6, della legge n. 108 del 2021)", nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis;

VISTI gli elaborati pubblicati sulla piattaforma web dedicata del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al seguente indirizzo:

https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8982/13236.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1259-P del 30/01/2023, la Soprintendenza speciale per il PNRR ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dei Molise ed ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP di esaminare la documentazione pubblicata e di fornire le valutazioni di merito;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise, con nota endoprocedimentale prot. n. 1729-P del 13/02/2023, acquisita dalla scrivente con prot. 1973-A del 13/02/2023, ha inoltrato richiesta di integrazioni documentali;

CONSIDERATO che il Servizio II della Direzione generale ABAP, con nota endoprocedimentale prot. n. 2023-I del 16/02/2023, ha formulato una richiesta di integrazioni alla documentazione del progetto di cui trattasi ai fini dell'espressione del contributo istruttorio di competenza e sentita la Soprintendenza competente ha fornito indicazioni in merito alla documentazione da richiedere;

CONSIDERATO che il Servizio III della Direzione generale ABAP, con nota endoprocedimentale prot. n. 2414-I del 21/02/2023, ha concordato, per gli aspetti afferenti la tutela del patrimonio storico artistico, con la richiesta avanzata dalla Soprintendenza competente;

PREMESSO che la ditta RE PLUS s.r.l. nel 2009 aveva già presentato un progetto per la realizzazione di un impianto eolico nel territorio dei comuni di Campomarino e Portocannone, il cui procedimento di VIA si concluse con la validazione di un progetto modificato a 19 aerogeneratori a seguito dell'istruttoria redatta dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Ambientale dell'Università di Cassino e confermata con D.G.R. 61/2014 del 21 febbraio 2014. Il Procedimento per l'autorizzazione unica, invece, si concluse sfavorevolmente; il contenzioso che ne è seguito ha portato alla Sentenza dei Consiglio di Stato n. 4608/2018 che imponeva la riedizione del procedimento.

CONSIDERATO che la Società proponente, in seguito ai progressi tecnologici del settore, ha riproposto un nuovo progetto. La realizzazione dell'impianto eolico in esame ricade, come il precedente, nel comune di Campomarino tra la loc. Cocciolete e la loc. Madonna Grande, a nord del centro abitato di Nuova Cliternia, mentre la nuova centrale elettrica di trasformazione e quella di smistamento sono previste nel Comune di Portocannone. Risulta utile, pertanto, evidenziare che l'ubicazione dei nuovi aerogeneratori, non rispecchia quella del progetto del 2009 (Fig. 1), ma anche la tecnologia del nuovo parco prevede torri eoliche con una maggiore altezza di 65 metri rispetto a quelle del progetto precedente (135 metri). Per tale ragione, il progetto presentato non può essere considerato una variante a quello precedente, bensì è da considerarsi a tutti gli effetti una nuova iniziativa progettuale distinta e autonoma.

CONSIDERATO che Riguardo al citato nuovo progetto, con nota prot. n. 136378 del 04/09/2020, il Servizio Politiche Energetiche della Regione Molise ha trasmesso la comunicazione di avvio del procedimento ai





sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. n.241/1990 e, contestualmente, richiesta di pubblicazione all'albo pretorio dei comuni di Campomarino e Portocannone; il procedimento è rimasto sospeso fino allo svolgimento dell'endoprocedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 152/2006, così come previsto dall'art. 14.6 delle Linee Guida Regionali allegate alla DGR n. 621/2011. Il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, con Determina Dirigenziale n. 2452 del 28/04/2021, sulla base delle informazioni e delle indicazioni fornite da ARPA Molise, ha escluso il progetto dalla valutazione di impatto ambientale, specificando che la determinazione non sostituiva i pareri nulla osta che sarebbero confluiti nel procedimento e in particolar modo quello della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Molise.

CONSIDERATO che per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento e data la complessità dello stesso, è stata convocata con nota prot. n. 61339 del 09/04/2021 la conferenza di servizi decisoria in modalità telematica ai sensi dell'art. 14 ter della Legge n. 241/1990 per il giorno 31/05/2021, nella quale è stato espresso parere negativo da parte dei seguenti enti:

- 1) Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per il Molise;
- 2) REGIONE MOLISE IV Dipartimento Governo del Territorio, Mobilità e Risorse Naturali Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica Tecnico delle Costruzioni;
- 3) AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO, RURALE E DELLA PESCA ARSARP
- 4) Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno;
- 5) Comune di Campomarino;
- 6) Comune di Portocannone.

La conferenza di servizi si è conclusa con la riserva di adottare la determinazione motivata di conclusione da parte della Regione Molise, all'atto dell'acquisizione delle controdeduzioni da parte della società sui pareri confluiti nella stessa.

CONSIDERATO che nelle more della procedura la Società, ha valutato che, ai fini del miglior sfruttamento della risorsa eolica, l'evoluzione tecnologica del settore imponeva la sostituzione del modello di aerogeneratore con uno di eguali dimensioni fisiche, ma di potenza maggiore pari a 6,5 MW che avrebbe incrementato così la potenza complessiva dell'impianto eolico da 30 MW a 32,5 MW.

Poiché tale incremento comporta il superamento della soglia individuata dall'allegato II della parte II del D.lgs. 152/2006 ai fini della sottoposizione dei progetti eolici a VIA di competenza Ministeriale, la Società ha comunicato al Servizio di Pianificazione Politiche Energetiche della Regione Molise l'intenzione di riavviare il procedimento ambientale in sede ministeriale.

Il Servizio di Programmazione Politiche Energetiche ha conseguentemente interrotto i termini del procedimento autorizzativo ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 in attesa della conclusione della procedura ambientale ministeriale.

CONSIDERATO che per quanto attiene alla tutela paesaggistica e all'impatto derivante dalla realizzazione del parco eolico, l'impianto ricade in area sottoposta a tutela ai sensi del PTPAAV n. 1, "Fascia Costiera" la cui approvazione equivale a dichiarazione di notevole interesse pubblico sotto il profilo paesaggistico, ai sensi dell'allora L. 1497/1969 (rif. art. 8 della L.R. n. 24 del 16.12.1989) pertanto, per la realizzazione dello stesso è necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;



3 di 6





CONSIDERATO l'aereogeneratore A01 dista meno di 1 Km dal tratturo L'Aquila - Foggia, sottoposto a tutela archeologica con DM 15/06/1976 e quindi insiste nella fascia di rispetto individuata come area non idonea all'istallazione di impianti eolici dalla DGR n. 187 del 22/06/2022, e che l'area di progetto risulta vicina a sei distinti siti d'interesse archeologico, compresi tra l'epoca protostorica e imperiale

RAVVISATA, pertanto, la necessità da parte di questo Ministero di acquisire documentazione integrativa al fine di consentire alla scrivente di formulare una compiuta valutazione dell'impatto del progettato impianto sul patrimonio culturale, se ne trasmettono di seguito i contenuti al MASE, come previsto dal D. Lgs. 152/2006, art. 24;

ESAMINATA la documentazione di progetto, si chiede di acquisire la seguente documentazione integrativa.

1 Aspetti paesaggistici:

- 1a) relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, tenuto conto che l'intero impianto proposto ricade in area sottoposta a tutela paesaggistica per gli effetti del PTPAAV n. 2 con precisa individuazione dell'impianto sulle tavole di piano, indicazione delle categorie d'uso, delle modalità di tutela con riferimento a matrici e schede, verifiche di ammissibilità ove richieste;
- 1b) tavola grafica con inserimento su base cartografica IGM in scala 1:25.000 dell'impianto eolico in oggetto e delle opere connesse in cui siano evidenziate le caratteristiche morfologiche dei luoghi (linee di crinale, punti sommitali, luoghi panoramici naturali, linee di compluvio); la tessitura storica del contesto paesaggistico (nuclei antichi, abbazie, masserie, chiese rurali, torri, campanili, castelli, ruderi ed ulteriori elementi antropici puntuali di percezione visiva, con differente ed appropriata simbologia), l'indicazione dei reciproci rapporti di visuale tra i detti beni;
- 1 c) tavola cartografica IGM in scala 1:25.000, in cui siano individuati sia gli <u>impianti fotovoltaici ed eolici già realizzati, quelli in corso di realizzazione, quelli approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'ottenimento delle relative autorizzazioni rilevabili anche dal portale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MASE e da quello della Regione Molise, al fine di valutare l'interferenza con altri impianti in corso di valutazione, oltre che per la valutazione dell'effetto cumulo percepibile anche dalla rete tratturale e dalle aree di valenza paesaggistica individuate dal PTPAAV n. 1;</u>
- 1d) carta dell'intervisibilità di dettaglio dell'impianto eolico in oggetto e delle opere connesse su base cartografica IGM in scala al 25:000: sulla medesima cartografia andranno indicate le strade panoramiche e di valenza paesaggistica, la rete tratturale, la rete delle masserie storiche, le aree archeologiche e di interesse archeologico, come sopra individuati, nonché tutti gli ulteriori beni culturali sottoposti a tutela dalla parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e tutti i beni paesaggistici sottoposti a tutela dalla parte terza del medesimo D.Lgs; 1e) per ciascun aereogeneratore elaborazione di ulteriori e significative fotosimulazioni, ad integrazione di quelle depositate sul portale del MASE, da realizzare su immagini reali (non google-earth), con angolo di campo visivo che non sia superiore a 60° (che costituisce l'angolo di attenzione della vista umana, corrispondente alla visione periferica vicina o paracentrale), in condizioni di piena visibilità



4 di 6



(ovvero in assenza di nuvole, nebbia, foschia o condizioni di visibilità poco favorevoli alla lettura del contesto) con visuali da punti strategici e sottoposti a tutela (masserie, tratturo, strade di penetrazione) da realizzarsi anche lungo la rete tratturale e lungo la viabilità in prossimità dell'impianto al fine di valutare la percezione dell'effetto cumulo con gli impianti eolici esistenti. La lunghezza focale degli obiettivi da utilizzare per le riprese fotografiche con questo angolo di campo visivo deve tener conto, se si utilizza una fotocamera digitale, del sensore dell'apparecchio utilizzato (fattore di Crop o Crop factor). Per fornire un esempio, il campo visivo di 55° viene reso da una ripresa con obiettivo di lunghezza focale pari a 40mm se si utilizza una apparecchio Full Frame, oppure con obiettivo di lunghezza focale pari a 27mm se si utilizza una fotocamera con Crop Factor pari a 1,5;

- 1f) per le fotosimulazioni di ciascun aereogeneratore planimetria con ubicazione dei punti di scatto ed evidenziazione dei coni corrispondenti al campo visivo non superiore a 60°;
- 1g) planimetria in cui sia messa in evidenza l'idoneità rispetto all'art. 16.1_della Delibera della Regione Molise n. 621/2011;
- **1h)** per ciascun tratto di nuova viabilità e di adeguamento della viabilità esistente individuato nella documentazione trasmessa, elaborati grafici (planimetrie e almeno 2 sezioni non tipo) di confronto tra stato di fatto e progetto;
- 1i) verifica delle aree idonee ai sensi dell'art. 20 c. 8 del DLgs 199/2021, così come modificato dall'art. 47 co. 1 del D.L.24 febbraio 2023, n. 13;

2 Aspetti archeologici:

Per quanto attiene gli aspetti archeologici, negli elaborati pubblicati sul portale web del MASE manca la documentazione prevista dall'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e dalle "Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico" approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022)., e si richiede pertanto di integrare la documentazione di seguito elencata. Nello specifico, in base a quanto previsto dal paragrafo 4.3 delle citate Linee Guida, la documentazione dovrà comprendere:

- 2a) descrizione generale delle opere da realizzare, da effettuarsi tramite compilazione del layer MOPR (Modulo di progetto) del template;
- 2b) censimento delle aree e dei siti di Interesse archeologico tali da giustificare l'avvio della procedura di cui al presente documento, localizzati nelle aree prescelte per la realizzazione dell'opera pubblica o di interesse pubblico, nonchè nell'area vasta interferita dalle opere in progetto, così come dettagliata dalla normativa di settore, da effettuarsi tramite compilazione di layer MOSI (Modulo di area/Sito archeologico) del template;
- **2c)** redazione della carta del potenziale archeologico, anche denominata carta del rischio archeologico assoluto, mediante il layer Carta_Potenziale del template;
- **2d)** redazione della carta del rischio archeologico, anche denominata carta del rischio archeologico relativo, mediante il layer CartaRischio del template.





Tale documentazione dovrà essere redatta rispettando le norme per la compilazione riportate sui manuale operativi realizzati dall'ICA e utilizzando sempre l'ultima versione aggiornata del template GIS. La normativa di riferimento, il template GIS aggiornato all'ultima release, i manuali operativi e gli standard di compilazione sono disponibili sul sito dell'ICA ai seguenti link.

http://www.ic_archeo.beniculturali.it/?pageId=278

http://www.icarcheo.beniculturali.it/it/279/standard-e-applicativo

Visti l'art. 5, c. 1, let. g) e l'art. 23, c. 1, let. a) del D. Lgs. 152/2006 e visti gli art. 23 e 25 del D. Lgs. 50/2016, si ritiene necessario chiarire che, qualora la Soprintendenza competente, sulla base delle integrazioni trasmesse, ritenga di dover attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, c. 3 e c. 8 del D. Lgs. 50/2016, il progetto deve essere integrato anche con gli esiti delle indagini preventive prescritte, necessarie a valutare gli impatti significativi e negativi delle opere in progetto sulla componente ambientale del patrimonio archeologico (e quindi a permettere l'espressione del parere di competenza nell'ambito della procedura di VIA in oggetto), nonché a prevenire il rinvenimento di testimonianze archeologiche in corso d'opera. Pertanto, affinché sia possibile svolgere le eventuali indagini nei termini di legge e quindi prima dell'emissione del parere di competenza nell'ambito della presente procedura di VIA, risulta necessario che il Proponente si attivi tempestivamente, inviando alla Soprintendenza competente la documentazione integrativa richiesta, anche al fine di perfezionare con la stessa l'accordo previsto dal c. 14 del medesimo art. 25, mirato a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione volte a definire le metodologie e le procedure necessarie per evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico sepolto.

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene necessario che il Proponente provveda con la massima urgenza a presentare le integrazioni documentarie richieste.

Il Funzionario del Serv. V U.O.T.T. n. 3 - Arch. *Giovanni* Manieri Elia tel. 06/6723.4590 –

giovanni.manierielia@cultura.gov.it.it

Il Dirigente del Servizio V (Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)

(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR

(Dott. Luigi LA ROCCA) IL DIRIGENTE

(Arch. Rocko Rosario TRAMUTOLA)

(*) Rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022.

